

123 Poteri del giudice delegato - Dlgs 14/2019 -Art. 25 (Poteri del giudice delegato) Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -

Art. 123 Poderi del giudice delegato - Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza - Dlgs 14/2019 -Art. 25 (Poteri del giudice delegato) Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -

Articolo vigente |red

Art. 123 Poderi del giudice delegato

1. Il giudice delegato esercita funzioni di vigilanza e di controllo sulla regolarità della procedura e:

- a) riferisce al tribunale su ogni affare per il quale è richiesto un provvedimento del collegio;
- b) emette o provoca dalle competenti autorità i provvedimenti urgenti per la conservazione del patrimonio, ad esclusione di quelli che incidono su diritti di terzi che rivendichino un proprio diritto incompatibile con l'acquisizione;
- c) convoca il curatore e il comitato dei creditori nei casi prescritti dalla legge e ogni qualvolta lo ravvisi opportuno per il corretto e sollecito svolgimento della procedura;
- d) su proposta del curatore, liquida i compensi e dispone l'eventuale revoca dell'incarico conferito alle persone la cui opera è stata richiesta dal medesimo curatore nell'interesse della procedura;
- e) provvede sui reclami proposti contro gli atti del curatore e del comitato dei creditori;
- f) fatto salvo quanto previsto dall'articolo 128, comma 2, autorizza il curatore a stare in giudizio come attore o come convenuto, quando è utile per il miglior soddisfacimento dei creditori. L'autorizzazione deve essere sempre data per atti determinati e per i giudizi deve essere rilasciata per ogni grado di essi;
- g) nomina gli arbitri, su proposta del curatore;
- h) procede all'accertamento dei crediti e dei diritti vantati da terzi sui beni compresi nella procedura, secondo le disposizioni del capo III.
- i) quando ne ravvisa l'opportunità, dispone che il curatore presenti relazioni ulteriori rispetto a quelle previste dall'articolo 130, prescrivendone le modalità.

123 Poteri del giudice delegato - Dlgs 14/2019 -Art. 25 (Poteri del giudice delegato) Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -

2. Il giudice delegato non può trattare i giudizi che ha autorizzato, né far parte del collegio investito del reclamo proposto contro i suoi atti.
3. I provvedimenti del giudice delegato sono pronunciati con decreto motivato.

modifiche e precedente normativa |blue

----- precedente normativa di riferimento

Art. 25 (Poteri del giudice delegato) Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 - Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa. Vigente al: 5-8-2019

Il giudice delegato esercita funzioni di vigilanza e di controllo sulla regolarità della procedura e:

- 1) riferisce al tribunale su ogni affare per il quale è richiesto un provvedimento del collegio;
- 2) emette o provoca dalle competenti autorità i provvedimenti urgenti per la conservazione del patrimonio, ad esclusione di quelli che incidono su diritti di terzi che rivendichino un proprio diritto incompatibile con l'acquisizione;
- 3) convoca il curatore e il comitato dei creditori nei casi prescritti dalla legge e ogni qualvolta lo ravvisi opportuno per il corretto e sollecito svolgimento della procedura;
- 4) su proposta del curatore, liquida i compensi e dispone l'eventuale revoca dell'incarico conferito alle persone la cui opera è stata richiesta dal medesimo curatore nell'interesse del fallimento;
- 5) provvede, nel termine di quindici giorni, sui reclami proposti contro gli atti del curatore e del comitato dei creditori;
- 6) autorizza per iscritto il curatore a stare in giudizio come attore o come convenuto. L'autorizzazione deve essere sempre data per atti determinati e per i giudizi deve essere rilasciata per ogni grado di essi. Su proposta del curatore, liquida i compensi e dispone

123 Poteri del giudice delegato - Dlgs 14/2019 -Art. 25 (Poteri del giudice delegato) Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -

I'eventuale revoca dell'incarico conferito ai difensori nominati dal medesimo curatore;

7) su proposta del curatore, nomina gli arbitri, verificata la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge;

8) procede all'accertamento dei crediti e dei diritti reali e personali vantati dai terzi, a norma del capo V.

Il giudice delegato non può trattare i giudizi che abbia autorizzato, nè può far parte del collegio investito del reclamo proposto contro i suoi atti.

I provvedimenti del giudice delegato sono pronunciati con decreto motivato.

-----AGGIORNAMENTO

Il D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 ha disposto (con l'art. 22, comma 2) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data della sua entrata in vigore, nonchè alle procedure concorsuali e di concordato fallimentare aperte successivamente alla sua entrata in vigore."

la giurisprudenza |green

Documenti collegati:

[Liquidazione coatta amministrativa – Cass. n. 5672/2021](#)

Fallimento ed altre procedure concorsuali - liquidazione coatta amministrativa - liquidazione - dell'attivo - Delega rilasciata dal curatore in favore di avvocato per lo svolgimento di attività stragiudiziale nell'interesse del fallimento - Autorizzazione del giudice delegato - Necessità- Esclusione

123 Poteri del giudice delegato - Dlgs 14/2019 -Art. 25 (Poteri del giudice delegato) Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -

Organi preposti al fallimento - Autorizzazione a stare in giudizio - Cass. n. 24651/2020

Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - organi preposti al fallimento - curatore - poteri - rappresentanza giudiziale -Autorizzazione a stare in giudizio - Estensione - Delimitazione. L'autorizzazione a promuovere un'azione giudiziaria, conferita dal giudice delegato al curatore

Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - passivita' fallimentari (accertamento del passivo) - formazione dello stato passivo - in genere - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 28799 del 07/11/2019 (Rv. 656090 - 01)

Crediti sopravvenuti al fallimento - Insinuazione allo stato passivo - Termine annuale - Applicabilità - "Dies a quo" - Averamento delle condizioni per insinuarsi. Le domande di ammissione al passivo dei crediti sopravvenuti alla dichiarazione di fallimento, devono essere presentate nel termine

123 Poteri del giudice delegato - Dlgs 14/2019 -Art. 25 (Poteri del giudice delegato) Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -

Art. 123 Poteri del giudice delegato - Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza - Dlgs 14/2019 -Art. 25 (Poteri del giudice delegato) Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 - Art. 123 Poteri del giudice delegato 1. Il giudice delegato esercita funzioni di vigilanza e di controllo sulla

Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - organi preposti al fallimento - curatore - poteri - rappresentanza giudiziale - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 29747 del 19/11/2018 (Rv. 651490 - 01)

Giudizi in cui è parte il fallimento - Ammissione al gratuito patrocinio - Legittimazione esclusiva a proporre l'istanza - Curatore fallimentare - Sussistenza - Ammissione d'ufficio da parte del g.d. - Esclusione - Fondamento. Nel caso in cui il fallimento sia parte di un processo, il curatore è

Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - organi preposti al fallimento - giudice delegato - poteri - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 17648 del 05/07/2018 (Rv. 649525 - 01)

Decreto di acquisizione - Ambito applicativo - Beni sui quali i terzi rivendichino diritti incompatibili - Esclusione - Conseguenze. La facoltà del giudice delegato di adottare, ai sensi dell'art. 25, comma 1, n. 2, l.fall., provvedimenti urgenti per la conservazione del patrimonio implica il

123 Poteri del giudice delegato - Dlgs 14/2019 -Art. 25 (Poteri del giudice delegato) Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -

[Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - passività fallimentari \(accertamento del passivo\) - opposizione allo stato passivo - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 11962 del 16/05/2018 \(Rv. 648457 - 01\)](#)

Contratto di leasing - Risoluzione precedente alla dichiarazione di fallimento - Equo compenso per l'uso della cosa – Determinazione - Potere del giudice delegato - Sussiste. In materia di insinuazione allo stato passivo dei crediti derivanti da un contratto di leasing che sia stato risolto prima

fine

Copyright © 2001 Foroeuropeo - www.foroeuropeo.it
- Reg. n. 98/2014 Tribunale di Roma - Direttore Avv. Domenico Condello